

**Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento delle opere di cui al progetto A3 n. 14/2017 "AMPLIAMENTO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DELLA SCUOLA PRIMARIA LEOPOLDO GASPAROTTO IN VIA CACCIATORE N.10 A FOSSOLI DI CARPI."**

Facendo seguito ai quesiti 1 e 2:

1. *"La terna dei subappaltatori deve essere indicata, A PENA DI ESCLUSIONE, per ogni attività rientrante nell'ambito del comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 6 novembre 2012 che si intenda o che si renda necessario (sia per le autorizzazioni/certificazioni non possedute sia per la natura delle attività stesse) subappaltare*

2. *"Può NON ESSERE motivo di esclusione la mancata indicazione delle terne di subappaltatori? In tal caso si è soggetti all'avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio?"*

**Risposta ai quesiti 1 e 2**

Ai sensi dell'art. 105 co.6 del D.Lgs. 50/2016 "È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190....".

L'inosservanza dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori non costituisce motivo di esclusione della concorrente dalla gara, come chiarito dal Tar Brescia, sez. II, sentenza n 1790 del 29 dicembre 2016(citata anche nella recente sentenza del Tar Lazio, sez. III, n. 11438 del 20 novembre 2017), ma comporta per il concorrente l'impossibilità di ricorrere al subappalto qualora non venga indicata in sede di gara la/le prestazione/i relativa/e ad attività maggiormente esposta/e a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/2012.

Facendo seguito al quesito 3:

3. *Se l'importo del subappalto non supera il 2% dell'importo contrattuale si può ricorrere al sub affidamento per le suddette attività? Se sì, va ugualmente indicata nell'ALL.B) la terna di sub affidatari?*

**Risposta al quesito 3**

L'indicazione della suddetta terna è subordinata alle seguenti due concomitanti condizioni:

1) che si tratti di **subappalto** come definito dall'art. 105 c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;

2) che si tratti di subappalto di attività, ai sensi dell'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e precisamente:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

Qualora, l'affidamento di una delle attività sopra elencate di cui all'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice subaffidamento, non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando l'obbligo per il subaffidatario, dell'iscrizione nelle "White list" tenute dalla competente Prefettura.

Facendo seguito al quesito 4:

*4. L'offerente che non dichiara in fase di gara le terne di subappaltatori per le attività rientranti nell'ambito del comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 6 novembre 2012, deve dimostrare in fase di gara, A PENA DI ESCLUSIONE, il possesso dei requisiti adatti ad eseguire tutte le attività, rientranti nell'ambito della suddetta normativa, presenti nel progetto e necessarie per l'esecuzione dei lavori? (ad. Esempio per la produzione di calcestruzzo o per lo smaltimento dei rifiuti)*

#### **Risposta al quesito 4**

Il concorrente che si presenta come impresa singola (sia individuale che società o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016) può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come indicate al Paragrafo A) del Disciplinare.